

che una specie di contratto morale... sia intervenuto (*Ilarità*), che questa Camera, che si è mostrata così buonina, così quietina, così... carina, che ha votato i pieni poteri con tanto entusiasmo, meriti dal Governo qualche commiserazione e che esso possa soddisfare a questa tacita obbligazione morale. (*Ilarità — Commenti — Approvazioni*).

Senonchè, questa Camera, dopo avere votato l'articolo primo, cosa rimane a fare? Qualunque progetto di legge che ci presenterete, o per un punto o per un altro, avrà sempre un substrato finanziario, sia di dieci centesimi o di 100 milioni: di lì non si scappa.

E se avete i pieni poteri, su che cosa la Camera potrà discutere? Sulla ricerca della paternità... o sul divorzio? (*Ilarità — Rumori — Conversazioni*).

Molto meglio che evitate alla Camera questo ritorno al lavoro, che è perfettamente inutile; ed io sono nemico assolutamente di qualunque lavoro improduttivo.

E poichè la legge in discussione mette in obbligo il Governo di rendere conto del suo operato entro il marzo 1924, la Camera, che ha accordato i pieni poteri fino a quell'epoca, automaticamente si riconvocherà per il primo aprile! (*Si ride*), dico il 1° aprile 1924.

Di qui ad allora non c'è più nulla da fare per voi verso di noi, nè per noi verso di voi.

Il significato del mio articolo aggiuntivo è collegato logicamente al primo articolo approvato. (*Rumori — Commenti animati*) Se la maggioranza, quando il Governo ha alzato il dito, ha votato concorde il primo articolo del disegno di legge, accetterà anche più volentieri la mia aggiunta.

Ma se il Governo non la accettasse, — pollice verso — allora la maggioranza a malincuore lo respingerebbe ed io non avrei ragione di mantenerlo. Perciò desidero prima sapere se il Governo l'accetta o non l'accetta.

PRESIDENTE. La Commissione l'accetta?

SALANDRA, *relatore della maggioranza*. La Commissione non ha esaminato la questione da questo punto di vista e perciò non l'accetta. (*Si ride*).

PRESIDENTE. E il Governo?

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e ad interim degli affari esteri*. Non l'accetto.

PRESIDENTE. Onorevole De Andreis lo mantiene?

DE ANDREIS. Allora, lo ritiro! (*Si ride*).

PRESIDENTE. Segue un articolo 2-bis proposto dall'onorevole Presutti:

« Il Presidente ed i consiglieri della Corte dei conti vengono eletti a maggioranza assoluta di voti per nove anni da un Collegio composto dagli uffici di presidenza delle due Camere e dal primo presidente della Corte salvo quando si tratta di eleggere il primo presidente. Sono ineleggibili i magistrati di cassazione e del Consiglio di Stato, i direttori generali ed i referendari della Corte dei conti. I consiglieri della Corte sono eleggibili a presidente ed a primo presidente della Corte.

« I magistrati uscenti sono rieleggibili. Essi scadono di ufficio per un terzo ad ogni triennio; quando non vi siano posti vacanti che raggiungono il terzo, la determinazione degli uscenti è fatta, nei primi due trienni, dalla sorte.

« Quando nel corso del triennio si rende vacante un posto, esso viene coperto nel termine di due mesi. Non si può procedere alla elezione se non dopo un mese dalla vacanza perchè gli aspiranti possano presentare domanda.

« Il primo triennio scadrà il 1° gennaio 1926 ».

Ha facoltà di svolgerlo. (*Segni d'impazienza*).

PRESUTTI. Malgrado l'impazienza della Camera cercherò in poche parole di spiegare il significato del mio articolo aggiuntivo. (*Interruzioni*).

Per quanto sia larga la formula con cui l'articolo 1° definisce i poteri che si conferiscono al Governo, ciò nonostante, limitazioni esistono. E se limitazioni esistono, vi è la possibilità che nell'uso dei poteri si ecceda.

Si tentò altra volta, e giustamente questa volta è stato respinto, il sistema di limitare i poteri del Governo, con una Commissione consultiva. Non è quello che può servire.

Anche Napoleone III, quando fece il colpo di Stato... (*Rumori vivissimi*).

Le Commissioni consultive non sono il Parlamento e spesso non sono, neanche, un corpo tecnico. Nella nostra legislazione non è possibile all'autorità giudiziaria di sindacare gli atti che il Governo emana nell'esercizio di questa delegazione di poteri, sicchè può eccedere i limiti. L'unico freno è il controllo della Corte dei conti e quello del Parlamento, controllo ripeto, come dicevo dianzi, che fu già esercitato su taluno degli atti emanati dal Ministero Bonomi.

Il mio articolo aggiuntivo tende, onorevoli colleghi, unicamente a questo scopo, ad